

Repertorio n. 78984

Raccolta n. 35064-

-----Atto di fusione per incorporazione-----

-----di "OPTIMIST s.r.l." in "INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI - S.R.L."-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventitré. Il giorno di venerdì quattordici del mese di aprile-----

----- (14 aprile 2023) -----

-----in Parma (PR), via G. Verdi n. 6,-----

avanti a me dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma,-----

-----è presente il signor:-----

Ing. Marco Ciscato, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il giorno 16 febbraio 1973, domiciliato per la carica in Parma (PR), via Paradigna n. 38/A (c.f. CSC MRC 73B16 H223D), il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di-----

(i) Presidente del Consiglio di Amministrazione in nome e per conto della società:-----

- "INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI - S.R.L." o, in forma abbreviata, "I-TEL", soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "MAPS S.p.A.", con sede legale in Roma (RM), via Canova n. 21/A, capitale sociale euro 250.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 03344550409 (R.E.A. 1099432), iscritta nella Sezione Speciale del Registro Imprese in qualità di "PMI innovativa" in data 13 aprile 2021;-----

a quanto oltre autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 25 gennaio 2023 (di cui al verbale in pari data ai miei rogiti rep. n. 78297/34736, registrato a Parma in data 6 febbraio 2023 al n. 2079);-----

(ii) delegato in nome e per conto della società:-----

"OPTIMIST s.r.l.", società unipersonale, con sede legale in Roma (RM), via Canova n.

21/A, capitale sociale euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 13879481003 (R.E.A. 1479847);-----

a quanto oltre autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 25 gennaio 2023 (di cui al verbale in pari data ai miei rogiti rep. n. 78298/34737, registrato a Parma in data 6 febbraio 2023 al n. 2080);-----

comparsante, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale intende preliminarmente adottare nel corso del presente atto le seguenti definizioni:-----

(i) **“Società incorporante”** o **“I-TEL”**: identifica la società **“INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI - S.R.L.”**;-----

(ii) **“Società incorporata”** o **“OPTIMIST”**: identifica la società **“OPTIMIST s.r.l.”**;-----

(iii) **“Società partecipanti alla fusione”**: identifica I-TEL e OPTIMIST;-----

(iv) **“Progetto”**: identifica il progetto di fusione per incorporazione di OPTIMIST in I-TEL quale consta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera **“A”**;-----

-----preMESSo che:-----

A) le Società partecipanti alla fusione, come risulta dalle deliberazioni delle assemblee dei soci in data 25 gennaio 2023 di cui ai citati verbali in pari data ai miei rogiti rep. n. 78297/34736 (con riguardo a I-TEL) e rep. n. 78298/34737 (con riguardo a OPTIMIST) hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione di OPTIMIST nella incorporante I-TEL sulla base del Progetto approvato dagli organi amministrativi delle Società partecipanti alla fusione in data 29 novembre 2022 e iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 19 gennaio 2023 (con riguardo a I-TEL) e in data 17 gennaio 2023 (con riguardo a OPTIMIST);-----

B) le deliberazioni delle assemblee dei soci delle Società partecipanti alla fusione sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Roma in data 7 febbraio 2023;-----

C) la fusione di OPTIMIST in I-TEL ha come obbiettivo quello *«di ottenere vantaggi econo-*

mici ed organizzativi, anche a livello dell'intero Gruppo di cui le società fanno parte» e «si inquadra nell'ambito di un più vasto processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla Società Incorporante, con l'obiettivo di perseguire una maggiore flessibilità dei processi interni e di contenere i costi di struttura, ottenendo inoltre una semplificazione della struttura della catena partecipativa.»;-----

-----premessi altresì che:-----

D) il comparente attesta che, ai sensi dell'articolo 2503 cod. civ., la fusione per incorporazione di cui all'allegato Progetto può avere luogo non essendo stata presentata, per quanto a conoscenza degli organi amministrativi delle Società partecipanti alla fusione, alcuna opposizione alle deliberazioni delle assemblee dei soci di I-TEL e di OPTIMIST;-----

-----tutto ciò premesso-----

e ritenuto, onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale, dichiara quanto segue.-----

-----Articolo 1)-----

La società "OPTIMIST s.r.l." si dichiara fusa mediante sua incorporazione in "INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI - S.R.L" in conformità all'allegato Progetto e a quanto deliberato dalle assemblee dei soci delle Società partecipanti alla fusione in data 25 gennaio 2023, sopra citate.-----

-----Articolo 2)-----

Il comparente Ing. Marco Ciscato, nelle suesposte qualifiche, in conformità al Progetto e alle deliberazioni delle assemblee dei soci delle Società partecipanti alla fusione sopra citate, dà atto che:-----

(i) ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, cod. civ., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal 1° (primo) maggio 2023 (duemilaventitré);-----

(ii) ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 3 cod. civ. e dell'articolo 172, comma 9, d.P.R. n. 917/1986, le operazioni della Società incorporata verranno imputate al bilancio della Società

incorporante e gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia della fusione.-----

-----Articolo 3)-----

Il comparente Ing. Marco Ciscato, nelle suesposte qualifiche, dichiara, inoltre, di confermare tutte le altre condizioni e modalità della fusione, quali sono contenute nelle assemblee dei soci delle Società partecipanti alla fusione, sopra citate, nonché nell'allegato Progetto; in particolare, dichiara che:-----

(i) non si farà luogo all'aumento del capitale della Società incorporante in conseguenza della fusione in quanto la Società incorporante detiene l'intero capitale della Società incorporata; trattandosi pertanto di operazione di fusione cui si applica la disciplina "semplificata" di cui all'articolo 2505 cod. civ., non è stato determinato alcun rapporto di cambio né sarà necessario alcun conguaglio fra le Società partecipanti alla fusione;-----

(ii) non esistono particolari categorie di Soci;-----

(iii) non vi sono particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla fusione;-----

(iv) per effetto della fusione cessano dalla carica gli organi sociali della Società incorporata e si estinguono - sempre a far tempo dalla data del prodursi degli effetti giuridici della fusione - tutte le procure rilasciate in precedenza dalla Società incorporata;-----

(v) al prodursi degli effetti della fusione, l'attuale Statuto della Società incorporante verrà sostituito da un nuovo testo di Statuto (che trovasi allegato al Progetto e che si allega di nuovo all'Atto di fusione sotto la lettera "B"), approvato dall'assemblea dei soci di I-TEL in data 25 gennaio 2023 (di cui al verbale in pari data ai miei rogiti rep. n. 78297/34736, sopra citato) che in particolare prevede:-----

- l'eliminazione della seguente previsione "*La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro.*" (articolo 7);-----

- l'eliminazione del riferimento ad assemblea "ordinaria" e la modifica delle modalità di svolgimento dell'assemblea dei Soci (articolo 15);-----
- la possibilità che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) membri (articolo 17);-----
- la modifica delle modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (articolo 21);-----
- l'adeguamento della disciplina della revisione legale in base alle modifiche normative intervenute (articolo 24);-----
- l'adeguamento della disciplina relativa al recesso del socio (articolo 25);-----
- la modifica della clausola compromissoria (articolo 28).-----

-----Articolo 4)-----

A seguito del presente atto di fusione, I-TEL subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, in ogni convenzione e contratto (anche di locazione finanziaria e con patto di riscatto o di riservato dominio), in tutte le azioni ed obbligazioni, in tutte le situazioni proprietarie, di titolarità, di disponibilità, di legittimazione, nonché in tutti i beni immobili, mobili, beni materiali ed immateriali, in tutte le situazioni possessorie e di fatto, in tutti i diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, attività in genere anche in pendenza e in formazione, in ogni passività, debito, obbligo, impegno, onere, gravame, garanzia prestata e posizione passiva in genere, in tutte le iscrizioni in Albi ed Elenchi di compendio della Società incorporata, facendo propri i risultati della situazione patrimoniale della Società incorporata medesima, con l'intesa che i beni e i diritti della Società incorporata si hanno per acquisiti dalla Società incorporante (anche se acquistati o sorti in data posteriore alle citate assemblee dei soci delle Società partecipanti alla fusione), e ciò con ogni loro legittimo accessorio, parte, pertinenza, con ogni relativo privilegio e garanzia anche reale (che mantengono identica validità e il medesimo grado), nonché con ogni inerente diritto, obbligo, onere, vincolo.-----

Pertanto, alla Società incorporante spetta di compiere unilateralmente ogni pratica e formalità necessarie per qualsiasi trascrizione, iscrizione o annotamento che si rendano occorrenti in occasione della fusione nonché per effettuare ogni trapasso, cambio di intestazione e voltura in capo ad essa di ogni rapporto, anche in pendenza o in formazione, convenzione, contratto (in particolare dei contratti di assicurazione, di mandato, di locazione, di fornitura, di somministrazione e di utenza), di ogni negozio definitivo o preliminare, di ogni controversia di qualunque natura e ovunque radicata, e di ogni intestazione, licenza, conto, polizza, deposito, brevetto, marchio, iscrizione, mandato, cauzione, permesso, registrazione, esonero, agevolazione, riconoscimento, concessione, autorizzazione e partita attiva o passiva, mobiliare ed immobiliare, esistenti relativamente ai cespiti di compendio della Società incorporata presso private o pubbliche Amministrazioni (ivi compresi gli Enti pubblici territoriali, le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, le Conservatorie dei Registri Immobiliari, i Catasti, i Pubblici Registri e i pubblici Libri in genere), e ciò pure se si tratti di rapporti in corso di istruttoria o di abilitazioni in corso di rilascio, il tutto con ogni conseguente diritto, interesse e aspettativa e con esonero delle competenti Autorità e dei Funzionari preposti da ogni responsabilità per le modificazioni, variazioni o annotazioni che si rendano necessarie in ordine al presente atto di fusione; il tutto insomma in guisa che nei confronti di chiunque la Società incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità essere riconosciuta quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività e passività patrimoniale già di spettanza della Società incorporata, senz'uopo di ulteriori atti o consensi e pertanto in modo che possa essa proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto e anzianità maturati in capo alla Società incorporata come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società incorporante.----

-----Articolo 5)-----

I legali rappresentanti di I-TEL, o procuratori all'uopo nominati, anche in nome e per conto della Società incorporata, restano autorizzati a porre in essere ogni attività si rendesse neces-

saria, utile od opportuna al fine di individuare eventuali beni già di titolarità della Società incorporata al fine di consentire l'attribuzione di detti eventuali beni a nome della Società incorporante e la conseguente corretta intestazione degli stessi a nome di I-TEL presso private o pubbliche Amministrazioni.-----

Ai legali rappresentanti di I-TEL, o procuratori all'uopo nominati, anche in nome e per conto della Società incorporata, viene pertanto attribuito ogni più ampio potere per compiere atti integrativi, modificativi o rettificativi di qualunque genere del presente atto di fusione. -----

-----Articolo 6)-----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società incorporante; l'Ing. Marco Ciscato, quale legale rappresentante di OPTIMIST, ai fini dell'iscrizione del presente atto di fusione nel repertorio notarile, dichiara che il patrimonio netto della Società incorporata - alla data del 31 dicembre 2021 - risulta pari a euro 60.757,00 (sessantamila settecentocinquanta-sette/00).-----

-----=.-----
Il comparente autorizza il Notaio rogante al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di Legge e per esigenze organizzative del suo ufficio.-----

Il comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata al presente atto.-----

Allegati:-----

“A”: Progetto di fusione;-----

“B”: Statuto.-----

Io Notaio - richiesto - ho ricevuto il presente atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore quattordici e minuti venticinque circa; consta il presente atto di due fogli per sette facciate e fino a questo punto della ottava pagina.-----

F.to: Marco Ciscato.-----

F.to: Carlo Maria Canali.-----

ALLEGATO	44	AL
N. ...	78984	DI REP
E AL N.	35064	DI RACC.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 ss. c.c.

tra

Informatica e Telecomunicazioni S.r.l. ("I-Tel")

quale INCORPORANTE

e

Optimist S.r.l.

quale INCORPORATA

* * *

L'Organo Amministrativo della società I-Tel s.r.l. ("società incorporante" o "incorporante") e l'Organo Amministrativo delle società Optimist S.r.l. ("società incorporanda" o "incorporanda") hanno redatto e, in data 29 novembre 2022, approvato il seguente progetto di fusione per incorporazione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile (il "Progetto di Fusione" o il "Progetto") della società Optimist S.r.l. nella società I-Tel S.r.l.

* * *

1. Motivazioni dell'Operazione di fusione

La società Informatica e Telecomunicazioni (di seguito I-Tel) intende riorganizzare in maniera più razionale ed economica le proprie attività produttive e commerciali e quelle della società interamente controllata Optimist s.r.l., acquisita nel mese di maggio 2022 e, pertanto, obiettivo del presente Progetto è quello di prevedere una fusione per incorporazione della controllata Optimist s.r.l. nella I-Tel s.r.l.

Nel corso del 2022, la I-Tel s.r.l. ha acquisito l'intera partecipazione nel capitale sociale della Optimist s.r.l., sulla base di un corrispettivo che teneva

conto del valore del patrimonio netto della società e delle adeguate prospettive reddituali della stessa, basate sui risultati ottenuti, sui prodotti sviluppati, sulle competenze professionali e sulla penetrazione commerciale della società.

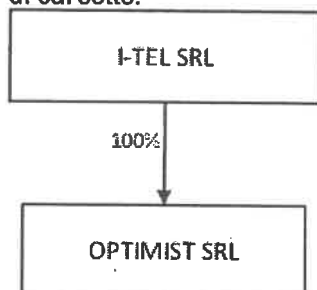
A distanza di diversi mesi dall'acquisizione, si sono manifestate le esigenze di razionalizzare i rapporti tra le due società con l'obiettivo di ottenere vantaggi economici ed organizzativi, anche a livello dell'intero Gruppo di cui le società fanno parte. L'operazione si inquadra nell'ambito di un più vasto processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla Società Incorporante, con l'obiettivo di perseguire una maggiore flessibilità dei processi interni e di contenere i costi di struttura, ottenendo inoltre una semplificazione della struttura della catena partecipativa.

A tali finalità operative dell'operazione di fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali. Va anche precisato che le società che vanno a fondersi sono proprietarie e gestiscono dei prodotti software tutti complementari tra loro, che non andranno a sovrapporsi dopo la fusione, e che dunque non comporteranno effetti negativi in termini di potenziale perdita di ricavi.

2. Le società partecipanti alla fusione: tipo, denominazione e sede sociale

I-Tel S.r.l. e Optimist S.r.l. sono società a responsabilità limitata partecipanti all'Operazione di fusione. Si precisa che Optimist S.r.l. è società le cui quote

sono interamente possedute da I-Tel S.r.l. secondo il prospetto partecipativo di cui sotto:



- A. I-TEL s.r.l., con sede sociale in Roma via Antonio Canova 21/A, capitale sociale € 250.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale al n. 03344550409, REA RM-1099432, iscritta alla sezione speciale quale PMI Innovativa, svolgente attività nel settore della produzione e fornitura di tecnologie informatiche (incorporante);
- B. Optimist s.r.l., con sede sociale in Roma Via Antonio Canova 21/A, capitale sociale € 10.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale al n. 13879481003, REA RM-1479847, svolgente attività nel settore della produzione e fornitura di tecnologie informatiche (incorporata).

3. La Procedura di fusione

Si rende applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c.

Pertanto, nel presente progetto non viene fatta menzione:

- (i) del rapporto di concambio e dell'eventuale congruaggio in denaro di cui all'art. 2501-ter, co. 1, n. 3) c.c.);
- (ii) delle modalità di assegnazione delle quote della società incorporante (art. 2501-ter, 1° comma, n. 4) c.c.);

- (iii) della data di partecipazione agli utili (art. 2501-ter, 1° comma, n. 5) c.c.);
- (iv) la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501-quinquies c.c. (peraltro rinunciabile dall'unanimità dei soci);
- (v) la relazione degli esperti (peraltro rinunciabile dall'unanimità dei soci) stante l'inapplicabilità dell'art. 2501-sexies c.c.;

Non viene neppure allegata la situazione patrimoniale delle società (art. 2501-quater c.c.) in quanto i soci possono provvedere all'unanimità alla rinuncia. Ai sensi dell'art. 2505 ter c.c., ai soci, salvo rinuncia unanime di questi ultimi, sarà concesso il termine di 30 (trenta) giorni per prendere visione di tali atti, prima di addivenire alla delibera di fusione.

Si dà altresì atto che con l'Operazione in commento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile rubricato *"fusione a seguito di acquisizione con indebitamento"*.

Lo Statuto dell'incorporante viene variato e allegato al presente Progetto. Si precisa, altresì, che a seguito di tale operazione, l'organo amministrativo della società incorporante rimarrà invariato nelle persone dei Signori: Marco Ciscato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Maurizio Pontremoli quale Amministratore delegato e Domenico Mezzapesa.

4. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle quote

Non esistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

5. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Nessun vantaggio particolare viene riservato a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

6. Decorrenza degli effetti della fusione

A. Effetti reali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., gli effetti reali della fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ., fermo restando che ai sensi dell'art. 2504 c.c. il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

B. Effetti contabili e fiscali

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del cod. civ. e dell'art. 172 del TUIR, le operazioni della Società incorporanda verranno imputate al bilancio della Società incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della fusione come sopra definiti.

4. Gli atti costitutivi

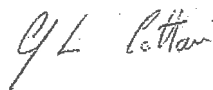
A seguito della fusione lo Statuto della I-TEL s.r.l., che viene riportato in calce quale Allegato A.

Roma, 29 novembre 2022

I-Tel S.r.l.

Marco Ciscato – Presidente del Consiglio di Amministrazione





Optimist S.r.l.

Gian Luca Cattani – Amministratore unico

Allegato A: Statuto che verrà adottato dalla società incorporante I-Tel S.r.l.

STATUTO
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ART. 1

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI - S.R.L." siglabile "I-TEL".

ART. 2

2.1 La Società ha sede nel Comune di Roma (RM) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub. 2.1

2.3 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Nel Libro dei Soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Libro dei Soci.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 3

3.1 La Società, nell'esercizio delle attività economiche profit, di seguito indicate, oltre allo scopo di dividere gli utili persegue finalità di beneficio comune e opera promuovendo un modo responsabile, consapevole, sostenibile e trasparente di condurre l'attività d'impresa, anche attraverso il confronto e il dialogo collaborativo con tutti i portatori di interesse.

3.2 In particolare la società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto (oggetto profit) dallo svolgimento delle attività di seguito indicate, al fine di sostenere la propria vitalità commerciale, per finanziare il continuo miglioramento e per rendere possibile l'avviare altre attività che siano coerenti col suo scopo benefit:

- la fornitura di soluzioni tecnologiche per rendere più semplici le interazioni tra grandi organizzazioni e i loro destinatari, questi ultimi possono essere clienti, cittadini, pazienti, utenti, dipendenti;

- l'utilizzo della multicanalità per innovare nei seguenti ambiti:

(i) sanità, con l'obiettivo di evolvere verso una sanità digitale;

(ii) risorse umane, al fine di portare significativi cambiamenti nei servizi amministrativi e di comunicazione con il personale;

(iii) accoglienza, per semplificare l'accesso ai servizi erogati;

- l'impiego delle tecnologie più evolute per rendere i servizi erogati sempre più fruibili: APP, chatbot, voicebot, riconoscimento biometrico vocale e facciale, tag NFC, GPS, beacons, LoRa, IoT, intelligenza artificiale e machine learning, CyberSecurity, Blockchain, cloud, realtà virtuale e aumentata, pagamenti online (PagoPA), autenticazioni forti (SPID, CIE);

- l'offerta e la vendita di servizi e metodologie attinenti il settore dell'informatica in generale e delle telecomunicazioni in particolare;

- la produzione e la installazione di programmi e sistemi di elaborazione e trasmissione dati ed informazioni, con particolare riguardo al mondo di internet;
- lo svolgimento di ricerche e sperimentazioni nel settore dell'informatica, telecomunicazione ed elaborazione delle informazioni;
- l'organizzazione e la formazione del personale in materia di informatica, telecomunicazioni e utilizzo dell'elaborazione elettronica dei dati;
- l'assunzione di agenzie e rappresentanze di Ditte italiane ed estere e l'esercizio di attività di agente e rappresentante in genere;
- l'importazione, l'esportazione, il commercio di sistemi informativi e di telecomunicazione, nonché di prodotti ed apparecchiature in genere di telecomunicazione.

Nello svolgimento della propria attività la società potrà avvalersi ai sensi della legge n.1815 del 1939 dell'opera di professionisti che agiranno in nome proprio e sotto la loro personale responsabilità.

3.3 Le specifiche finalità di beneficio comune (benefit) saranno le seguenti:

- la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani;
- il design e l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;
- la soddisfazione, il benessere e lo spirito di appartenenza dei propri dipendenti, in un'ottica di continua crescita professionale, responsabilizzazione e spirito di innovazione, adottando a tal fine strumenti di ascolto, di interazione e formazione dei propri collaboratori con azioni e strumenti misurabili e verificabili.

ART. 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) diviso in quote a norma di legge.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I soci della società possono decidere che le quote siano loro attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter C.C.; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 25 del presente statuto.

5.5 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni dall'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società.

ART. 6

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

6.4 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo

consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 7

7.1 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 8

8.1 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ART. 9

9.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo punto 9.2.

9.2 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

- La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

- La cessione della partecipazione e del diritto di opzione di cui al

precedente 5.4 sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

- le partecipazioni ed il diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4 sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando ai soci il diritto di prelazione sia nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge di un socio o di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado, sia nel caso di costituzione di pegno o usufrutto della quota.

9.3 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

9.4 Nelle ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci nè sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

ART. 10

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 11

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'emissione di titoli di debito.

ART. 12

12.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 13.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purchè venga redatto apposito documento scritto, da riportarsi nel libro delle decisioni dei Soci, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, nel documento saranno indicati altresì i soci consenzienti, contrari o astenuti, e su richiesta

di questi ultimi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione nonché la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta, oltre che su autonomo apposito documento, direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce, alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole, con l'indicazione "visto ed approvato", o contrario, con l'indicazione "visto e non approvato", ovvero l'astensione, con l'indicazione "visto ed astenuto", indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

12.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.3 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo troveranno applicazione le previsioni di cui all'Art. 2479.

ART. 13

13.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai punti d), e) et f), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2 A tale fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da

conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 14

14.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore unico (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2 L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15

15.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché tra di loro collegati a mezzo di sistemi audio o video conferenza, fermo restando che dovranno in ogni caso essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In caso di ricorso al sistema della audio o video conferenza, è necessario che:

a) sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15.4 L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza di

tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

15.5 Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

15.6 Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ART. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

16.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17

17.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, a seconda di quanto stabilito dai soci nella decisione di nomina.

17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

ART. 18

18.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

18.2 La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

18.3 Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

ART. 19

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 17.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ART. 20

20.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 17.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 21.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente art. 12.

20.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

20.3 Con la maggioranza di cui al precedente punto 20.2, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale di cui al successivo articolo 21.

ART. 21

21.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma, c.c., ovvero nel caso di cui al precedente art. 20.3, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 17.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

21.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

21.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

21.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.5 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e

dal segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trascriversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 16 del presente statuto.

ART. 22

22.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

22.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 C.C. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e le modifiche dell'atto costitutivo.

22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

22.4 Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili; con decisione dei soci si può inoltre assegnare agli amministratori una indennità annua a titolo di trattamento di fine mandato, eventualmente anche stipulando apposita polizza assicurativa volta a garantirne l'erogazione.

22.5 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare parte dei propri poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente statuto ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

ART. 23

RAPPRESENTANZA LEGALE

23.1 All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o disgiuntamente a ciascuno degli amministratori è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

23.2 L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

ART. 24

ORGANO DI CONTROLLO

24.1 Quando obbligatorio per legge, il controllo di gestione e la revisione legale dei conti sono affidati, con decisione dei soci:

- a un sindaco e/o a un revisore iscritti nel registro dei revisori legali dei conti; oppure
- al collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due membri supplenti.

Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

24.2 L'organo di controllo monocratico o collegiale e il revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

24.3 Il compenso del sindaco, del revisore o dei membri effettivi del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera loro durata in carica.

24.4 Quando la nomina dell'organo di controllo o del revisore non è

obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati:

- un organo di controllo monocratico o collegiale oppure un revisore, cui attribuire le funzioni del controllo di gestione e della revisione legale dei conti;

- un organo di controllo monocratico o collegiale cui attribuire la funzione del controllo di gestione;

- un revisore cui attribuire la funzione della revisione legale dei conti.

24.5 L'organo cui è affidato il controllo di gestione ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e può:

a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

25.6 In caso di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui al comma 4 che precede, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

25.7 L'attività di revisione legale dei conti è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni normative.

RECESSO DEL SOCIO

ART. 25

25.1 Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

25.2 Il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione.

25.3 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

25.4 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

25.5 Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

25.6 Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

25.7 L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione

assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, pertanto, non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

25.8 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

25.9 Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 – bis.

BILANCIO E UTILI

ART. 26

26.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci da effettuarsi comunque in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta, detratta la quota del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

ART. 27

27.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2 Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori di applica l'articolo 2489 C.C.

27.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 25 del presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

28.1 Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

28.2 L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente in materia societaria ove la società ha la sua sede legale.

28.3 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 29**DISPOSIZIONI GENERALI**

29.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonali.

29.2 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Il sottoscritto Alberto Ghislanzoni, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società



PAGINA NON UTILIZZATA

STATUTO
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA
ART. 1

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI - S.R.L." siglabile "I-TEL".

ART. 2

2.1 La Società ha sede nel Comune di Roma (RM) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub. 2.1

2.3 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Nel Libro dei Soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Libro dei Soci.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 3

3.1 La Società, nell'esercizio delle attività economiche profit, di seguito indicate, oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune e opera promuovendo un modo responsabile, consapevole, sostenibile e trasparente di condurre l'attività d'impresa, anche attraverso il confronto e il dialogo collaborativo con tutti i portatori di interesse.

3.2 In particolare la società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto (oggetto profit) dallo svolgimento delle attività di seguito indicate, al fine di sostenere la propria vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento e per rendere possibile l'avviare altre attività che siano coerenti col suo scopo benefit:

- la fornitura di soluzioni tecnologiche per rendere più semplici le interazioni tra grandi organizzazioni e i loro destinatari, questi ultimi possono essere clienti, cittadini, pazienti, utenti, dipendenti;

- l'utilizzo della multicanalità per innovare nei seguenti ambiti:

- (i) sanità, con l'obiettivo di evolvere verso una sanità digitale;

- (ii) risorse umane, al fine di portare significativi cambiamenti nei servizi amministrativi e di comunicazione con il personale;

- (iii) accoglienza, per semplificare l'accesso ai servizi erogati;

- l'impiego delle tecnologie più evolute per rendere i servizi erogati sempre più fruibili: APP, chatbot, voicebot, riconoscimento biometrico vocale e facciale, tag NFC, GPS, beacons, LoRa, IoT, intelligenza artificiale e machine learning, CyberSecurity, BlockChain, cloud, realtà virtuale e aumentata, pagamenti online (PagoPA), autenticazioni forti (SPID, CIE);

- l'offerta e la vendita di servizi e metodologie attinenti il settore dell'informatica in generale e delle telecomunicazioni in particolare;

ALLEGATO	4B4	AL
N.	78984	DI REP
E AL N.	35064	DI RSC

- la produzione e la installazione di programmi e sistemi di elaborazione e trasmissione dati ed informazioni, con particolare riguardo al mondo di internet;
- lo svolgimento di ricerche e sperimentazioni nel settore dell'informatica, telecomunicazione ed elaborazione delle informazioni;
- l'organizzazione e la formazione del personale in materia di informatica, telecomunicazioni e utilizzo dell'elaborazione elettronica dei dati;
- l'assunzione di agenzie e rappresentanze di Ditte italiane ed estere e l'esercizio di attività di agente e rappresentante in genere;
- l'importazione, l'esportazione, il commercio di sistemi informativi e di telecomunicazione, nonché di prodotti ed apparecchiature in genere di telecomunicazione.

Nello svolgimento della propria attività la società potrà avvalersi ai sensi della legge n.1815 del 1939 dell'opera di professionisti che agiranno in nome proprio e sotto la loro personale responsabilità.

3.3 Le specifiche finalità di beneficio comune (benefit) saranno le seguenti:

- la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani;
- il design e l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;
- la soddisfazione, il benessere e lo spirito di appartenenza dei propri dipendenti, in un'ottica di continua crescita professionale, responsabilizzazione e spirito di innovazione, adottando a tal fine strumenti di ascolto, di interazione e formazione dei propri collaboratori con azioni e strumenti misurabili e verificabili.

ART. 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) diviso in quote a norma di legge.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I soci della società possono decidere che le quote siano loro attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter C.C.; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 25 del presente statuto.

5.5 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni dall'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società.

ART. 6

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

6.4 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo

consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 7

7.1 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 8

8.1 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ART. 9

9.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo punto 9.2.

9.2 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

- La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

- La cessione della partecipazione e del diritto di opzione di cui al

precedente 5.4 sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

- le partecipazioni ed il diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4 sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando ai soci il diritto di prelazione sia nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge di un socio o di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado, sia nel caso di costituzione di pegno o usufrutto della quota.

9.3 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

9.4 Nelle ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci nè sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

ART. 10

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 11

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'emissione di titoli di debito.

ART. 12

12.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 13.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purchè venga redatto apposito documento scritto, da riportarsi nel libro delle decisioni dei Soci, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, nel documento saranno indicati altresì i soci consenzienti, contrari o astenuti, e su richiesta

di questi ultimi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione nonché la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta, oltre che su autonomo apposito documento, direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole, con l'indicazione "visto ed approvato", o contrario, con l'indicazione "visto e non approvato", ovvero l'astensione, con l'indicazione "visto ed astenuto", indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

12.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.3 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo troveranno applicazione le previsioni di cui all'Art. 2479.

ART. 13

13.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai punti d), e) et f), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2 A tale fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da

conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 14

14.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore unico (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2 L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15

15.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci, (o al revisore) se nominati, nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purchè tra di loro collegati a mezzo di sistemi audio o video conferenza, fermo restando che dovranno in ogni caso essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In caso di ricorso al sistema della audio o video conferenza, è necessario che:

a) sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

15.4 L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza di

tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

15.5 Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

15.6 Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ART. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

16.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17

17.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, a seconda di quanto stabilito dai soci nella decisione di nomina.

17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

ART. 18

18.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

18.2 La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

18.3 Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

ART. 19

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 17.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ART. 20

20.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 17.1. sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 21.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente art. 12.

20.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

20.3 Con la maggioranza di cui al precedente punto 20.2, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale di cui al successivo articolo 21.

ART. 21

21.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma, c.c., ovvero nel caso di cui al precedente art. 20.3, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 17.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

21.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

21.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

21.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.5 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e

dal segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trascriversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 16 del presente statuto.

ART. 22

22.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

22.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 C.C. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e le modifiche dell'atto costitutivo.

22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

22.4 Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili; con decisione dei soci si può inoltre assegnare agli amministratori una indennità annua a titolo di trattamento di fine mandato, eventualmente anche stipulando apposita polizza assicurativa volta a garantirne l'erogazione.

22.5 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare parte dei propri poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente statuto ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

ART. 23

RAPPRESENTANZA LEGALE

23.1 All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o disgiuntamente a ciascuno degli amministratori è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

23.2 L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

ART. 24

ORGANO DI CONTROLLO

24.1 Quando obbligatorio per legge, il controllo di gestione e la revisione legale dei conti sono affidati, con decisione dei soci:

- a un sindaco e/o a un revisore iscritti nel registro dei revisori legali dei conti; oppure
- al collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due membri supplenti.

Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

24.2 L'organo di controllo monocratico o collegiale e il revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

24.3 Il compenso del sindaco, del revisore o dei membri effettivi del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera loro durata in carica.

24.4 Quando la nomina dell'organo di controllo o del revisore non è

obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati:

- un organo di controllo monocratico o collegiale oppure un revisore, cui attribuire le funzioni del controllo di gestione e della revisione legale dei conti;
- un organo di controllo monocratico o collegiale cui attribuire la funzione del controllo di gestione;
- un revisore cui attribuire la funzione della revisione legale dei conti.

24.5 L'organo cui è affidato il controllo di gestione ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

24.6 In caso di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui al comma 4, che precede, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

24.7 L'attività di revisione legale dei conti è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni normative.

RECESSO DEL SOCIO

ART. 25

25.1 Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

25.2 Il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione.

25.3 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

25.4 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

25.5 Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

25.6 Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

25.7 L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione

assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, pertanto, non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

25.8 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

25.9 Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 – bis.

BILANCIO E UTILI

ART. 26

26.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci da effettuarsi comunque in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta, detratta la quota del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

ART. 27

27.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2 Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori di applica l'articolo 2489 C.C.

27.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 25 del presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

28.1 Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

28.2 L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente in materia societaria ove la società ha la sua sede legale.

28.3 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 29

DISPOSIZIONI GENERALI

29.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonali.

29.2 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Marco Ciscato.

F.to: Carlo Maria Canali.

PAGINA NON UTILIZZATA